

Relazione Tecnico Finanziaria

Della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 163 del 26 maggio 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE", COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2020, N. 2 E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2009)

L'articolo posticipa il riferimento temporale di inutilizzabilità dell'edificio (dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2018) contenuto nel comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 22/2009 previsto per legittimare, in presenza di specifiche condizioni, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici non residenziali aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, ubicati nelle zone omogenee A, B e C del D.M. 1444/1968, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla medesima disposizione normativa.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2009)

L'articolo modifica il comma 9 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come introdotto dalla recente legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2, per recepire le osservazioni formulate dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la fase di esame governativo della suddetta l.r. 2/2020 ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Effetti finanziari: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

L'articolo proroga l'attuale scadenza del Piano casa (articolo 9 della l.r. 22/2009) dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 25/2017)

L'articolo prevede che gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici del 2016 appartenenti a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del d.lgs. 99/2004, qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto ubicati in aree a pericolosità elevata o molto elevata individuate dai relativi strumenti di pianificazione o in aree dichiarate instabili ai sensi dell'articolo 22 della Ordinanza n. 19/2017, così come modificata dalla Ordinanza n. 85/2020, possono essere delocalizzati nel rispetto di certi requisiti dettati dalla disposizione normativa in esame.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.